

STATUTO

SER.E.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA RAOUL
MORELLI - INT. B 27

Numero REA: CZ - 203785

Codice fiscale: 03565340795

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	RACCOLTA N. 12688	
	STATUTO	
	- TITOLO I -	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1= <u>Costituzione e denominazione</u>	
	1.1. E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la società cooperativa denominata "SER.E.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "SER.E.CO. SOC. COOP. SOCIALE".	
	1.2. La Cooperativa potrà aderire ad organismi e/o organizzazioni di categoria.	
	1.3. La società ha sede nel Comune di Lamezia Terme .	
	1.4. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2 (due) e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2= <u>Durata</u>	
	2.1. La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	- TITOLO II -	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3= <u>Scopo mutualistico</u>	
	3.1. La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge	

381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa è retta e disciplinata quindi secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale, nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute,

l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con Enti ed associazioni senza finalità di lucro, Enti e società pubbliche e private.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 4= Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collet-

tività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative ed assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani ed immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche ed ogni altro servizio volto all'educazione ed all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extra-scolastico;

4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,

ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche mediate-
che, centri di documentazione, atelier ed ogni altro servizio
volto alla formazione, informazione, socializzazione ed assi-
stenza a favore in particolare di minori ed altri soggetti in
stato di bisogno;

5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri
diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie as-
sistite ed ogni altro servizio volto all'assistenza, al soste-
gno della domiciliarità ed all'innalzamento della qualità del-
la vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà,
ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di por-
tierato sociale;

6. la gestione di servizi territoriali integrati per
l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e cultu-
rale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, an-
ziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel ri-
spetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che
vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale,
residenze sanitarie assistite, centri per minori, orfani o al-
lontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigra-
ti;

7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a
favore dell'integrazione di minori ed adulti italiani e stra-
nieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in
Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione ed integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento ed il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili ed in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

15. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari ed assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle

	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale ed internazionale;
	17. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;
	18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture ed a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale
	19. ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;
	20. servizi infermieristici presso ambulatori dedicati, domicilio e/o farmacie, quali: prelievi di sangue per esecuzione di esami diagnostici; prelievi di campioni biologici; rilevazione parametri vitali, cateterismi vescicolari a scopo diagnostico, terapeutico o di mantenimento; clisteri di pulizia e terapeutici; somministrazione di farmaci per via intramuscolare, sottocutanea, intradermica, endovenosa, orale, rettale e

10 di 57

I) servizi ambientali:

1. verde:

- progettazione e realizzazione di giardini didattici;

- manutenzione parchi e giardini;

- manutenzione strade e vaste aree verdi;

- manutenzione aree verdi pubbliche ed arenili;

- recupero aree verdi degradate;

- manutenzione boschi;

- abbattimento piante, potatura di forma-capitozzatura;

- operazione di diserbi selettivi;

2. ecologia - ambiente:

- valutazione di impatto ambientale, progettazione e consulenza ambientale;

- monitoraggio ed analisi delle acque, del suolo e dell'aria;

- gestione impianti trattamento rifiuti;

- raccolta rifiuti e spezzamento strade e luoghi pubblici e privati, raccolta differenziata;

- gestione isole ecologiche e stazione di trasfenza;

- disinfezione e sterilizzazione di attrezzature per la raccolta ed il trasporto di RSU e speciali per enti pubblici e/o privati;

- manutenzione e pulizie di spiagge, arenili, aree a verde, aree pubbliche comunque destinate;

- intermediazione e commercio di rifiuti con e/o senza detenzione;

	- bonifica e disinquinamento di siti e/o edifici industriali	
	e/o civili, inquinati in genere e/o contenenti amianto, cemen-	
	to amianto, matrici friabili, etc.;	
	- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfesta-	
	zione e servizi analoghi, servizi di spurgo fognatura, pozzi	
	neri, condotte civili ed industriali etc.;	
	II) servizi di pulizie:	
	1. pulizie industriali straordinarie in quota con piattaforme	
	aeree;	
	2. servizi e lavori in genere di sanificazioni ambientali di	
	aree e luoghi pubblici e/o privati sia coperte che scoperte,	
	civili e/o industriali, raccolta e trasporto e conferimento di	
	RSU e rifiuti speciali;	
	3. pulizie ordinarie e straordinarie in: uffici, capannoni in-	
	dustriali, impianti industriali, abitazione e negozi;	
	4. aree sanitarie: scuole, mense con sistema HACCP, strutture	
	socio-sanitarie e socio-educative;	
	5. servizi di pulizia e lavaggio di pannelli e catarifrangenti	
	o catadiottrici rinfrangenti lungo strade o strade ferrate e	
	gallerie;	
	6. pulizia, manutenzione, levigatura a piombo e non, lucidatu-	
	ra e quant'altro necessario per pavimentazione di qualsiasi	
	natura e consistenza sia civili che industriali nonché tratta-	
	mento di protezione e manutenzione delle varie superfici con	
	metodologie avanzate;	

III) Formazione e progetti:

1. orientamento al lavoro e all'istruzione,

2. formazione professionale per giovani e disoccupati in cerca di lavoro;

3. progetti formativi mirati alle aziende per la qualificazione e riqualificazione del personale;

4. formazione professionale in ambiti speciali:

- orientamento alla formazione professionale, all'accompagnamento ed all'inserimento socio-lavorativo di portatori di handicap, tossicodipendenti, migranti, giovani a rischio e soggetti a rischio di esclusione sociale;

- corsi di formazione, master, convegni e quant'altro necessario per promuovere opportunità lavorative;

- convegni e pubblicazioni;

5. progettazione e cooprogettazione di iniziative che rientrano nelle linee politiche, sociali ed etiche condivise dall'Unione Europea attraverso i programmi comunitari;

6. Realizzare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale relativi all'intero oggetto sociale;

IV) Lavori:

Realizzazione, gestione e manutenzione di:

- edifici civili ed industriali;

- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;

	- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di	
	evacuazione, reti fognanti;	
	- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di	
	bonifica;	
	- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;	
	- opere di ingegneria naturalistica;	
	- lavori di movimento terra;	
	- demolizioni di opere;	
	- superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed ar-	
	chitettonico;	
	- scavi archeologici;	
	- impianti idrico sanitario, di cucine, di lavanderie, del gas	
	ed antincendio; Impianti elettromeccanici trasportatori; im-	
	pianti termici e di condizionamento; impianti interni: elet-	
	trici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;	
	- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,	
	metallici, e vetrosi; Finiture di opere generali di natura	
	edile; Finiture di opere generali di natura tecnica;	
	- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del	
	traffico; segnaletica stradale non luminosa; barriere e prote-	
	zioni stradali;	
	- strutture prefabbricate in c.a.; strutture in legno; coper-	
	ture speciali;	
	- impianti di smaltimento e recupero rifiuti;	
	- pulizie di acque marine, lacustri e fluviali;	

- impianti di potabilizzazione e depurazione;	
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica;	
- linee telefoniche ed impianti di telefonia; impianti di reti	
di telecomunicazione e di trasmissione dati;	
- componenti strutturali in acciaio;	
- rilevamenti topografici e relativi servizi cartografici	
(carte catastali, carte tematiche, geografiche etc.).	
Tutti i lavori sopra menzionati sono tra quelli individuati	
nell'allegato "A" della Legge 109/94 e successive modificazio-	
ni ed integrazioni.	
V) Servizi	
1. Servizi alberghieri e di ristorazione:	
- realizzazione, organizzazione e gestione di mense, refezio-	
ni, sale ristoro, bar, ristoranti etc.; organizzazione e ge-	
stione di: mense scolastiche di ogni ordine e grado, enti pub-	
blici e privati, mense aziendali etc.; preparazione, confezio-	
namento, trasporto e distribuzione pasti sia caldi che freddi	
e/o precotti;	
- realizzazione, organizzazione e gestione di strutture alber-	
ghiere, ostelli della gioventù rifuggi etc.; stabilimenti bal-	
neari, camping, foresterie, etc..	
2. Servizi di collocamento e reperimento di personale; Servizi	
relativi all'istruzione, anche professionale;	
3. Servizi ricreativi, culturali e sportivi:	
- realizzazione, organizzazione e gestione di soggiorni vacan-	

	za, di colonie, gite e/o escursioni guidate, tour turistici
	etc.;
	- realizzazione, organizzazione e gestione di strutture per il
	divertimento e tempo libero quali: impianti sportivi, sale ci-
	nematografiche, teatri, discoteche, sale giochi, etc.;
	- realizzazione, organizzazione e gestione di fiere, ed eventi
	ad esse connesse; servizi di agenzia (teatrale, di spettacolo
	e convegnistica, etc.);
	- strutture e ed attività a carattere animativo finalizzate al
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziati-
	ve per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
	Tutti i servizi sopra evidenziati sono tra quelli individuati
	negli allegati della legge 157/95 e successive modificazioni
	ed integrazioni;
	4. servizi di consulenza e preparazione della necessaria docu-
	mentazione per partecipare a gare e bandi pubblici.
	VI) Agricole
	Realizzazione, organizzazione e gestione di aziende agrituri-
	stiche.
	VII) Industriali/Artigianali
	Laboratori ed impianti artigianali/industriali di:
	- ceramica, falegnameria e restauro ligneo, lavorazioni del
	vetro, meccanica;
	- acquacoltura;
	- per la valorizzazione, commercializzazione e/o trasformatio-

ne dei prodotti agricoli;	
- per la produzione di energia attraverso la valorizzazione di	
tecnologie alternative (solare, eolico, biomasse, etc.).	
VIII) Lavori Diversi	
Attività di trasporto cose e persone, terrestri e per via	
d'acqua, incluso il trasporto di posta; servizi di supporto e	
sussidiari per il settore dei trasporti.	
IX) Commerciali	
1. realizzazione, organizzazione e gestione di attività di	
commercio al dettaglio ed all'ingrosso dei beni e prodotti di	
cui alla Tabella del D. M. n. 375/88 e successive modificazio-	
ni ed integrazione;	
2. attività volti alla valorizzazione e commercializzazione	
dei prodotti realizzati dalla cooperativa attraverso parteci-	
pazione fiere e quant'altro necessario alla promozione degli	
stessi.	
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
sa ed affine agli scopi ed all'oggetto suaccennati.	
Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B)	
- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 - avverranno con	
gestioni amministrative separate.	
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giu-	
ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
li. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e	

associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

E' fatto espresso divieto alla società di svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997.

- TITOLO III -

SOCI COOPERATORI

Art. 5= Soci cooperatori ordinari

5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-

fetti della legge 381/1991.

5.3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6= Categoria speciale di soci cooperatori

6.1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti

spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

6.9. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c.

6.10. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7= Domanda di ammissione

7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali.

7.2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

7.6. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-

stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8= Conferimenti e azioni dei soci cooperatori

8.1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote.

8.2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.

8.3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9= Vincoli sulle quote e loro alienazione

9.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento

all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10= Obblighi del socio

10.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei

soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 11= Diritti dei soci

11.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12= Perdita della qualità di socio

12.1. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13= Recesso del socio

13.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

13.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-
comandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che
lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-
cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-
cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da
una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla
sua conoscenza da parte del socio.

13.3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-
to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società
revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo
scioglimento della società.

13.4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6. Il recesso non può essere parziale.

Art. 14= Esclusione

14.1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

14.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15= Liquidazione

15.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-

tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett.

c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

15.3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16= Morte del socio

16.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dal-

la quale risultino gli aventi diritto.

16.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17= Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

17.1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3. La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-

li verso la società gli eredi del socio defunto.

- TITOLO IV -

SOCI SOVVENTORI

Art. 18= Soci sovventori

18.1. Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19= Conferimento e quote dei soci sovventori

19.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Art. 20= Alienazione delle quote dei soci sovventori

20.1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

20.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21= Deliberazione di emissione

21.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a)** l'importo complessivo dell'emissione;
- b)** l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c)** il termine minimo di durata del conferimento;
- d)** i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e)** i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i

soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

21.4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22= Recesso dei soci sovventori

22.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

22.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

- TITOLO V -

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23= Elementi costitutivi

23.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24= Bilancio di esercizio

24.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentu-

no) dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992,
n. 59.

24.7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli
utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,
alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 25= Ristorni

25.1. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilan-
cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-
tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze
dell'attività mutualistica.

25.2. La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-
lancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà
essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-
sere effettuata considerando la quantità e qualità degli scam-
bi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio
stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

- TITOLO VI -

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 26= Decisioni dei soci

26.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-
tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento

della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

26.3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.

26.4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27= Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

27.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2. Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

27.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-

ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti

gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di

capitale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con

la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative

all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli

stessi soci.

27.6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-

ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni dei soci.

27.7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato

a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati

dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere

redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma

digitale.

Art. 28= Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-

tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-

bleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-

ne dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di deci-

sione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una

dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro ri-

ferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29= Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

29.1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

29.2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30= Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

30.1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

30.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

30.3. L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

30.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

30.5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la

maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31= Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi

31.1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 32= Votazioni

32.1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

32.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-

gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33= Voto

33.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-

tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

33.4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

33.5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34= Presidenza dell'assemblea

34.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza

dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

- TITOLO VII -

AMMINISTRAZIONE

Art. 35= Amministrazione

35.1. La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

35.2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) a più membri ed il loro numero sarà determinato di volta in volta, su decisione dei soci in sede di nomina.

35.3. L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vi-

ce presidente.

Art. 36= Compiti degli amministratori

36.1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

36.3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37= Metodi decisionali semplificati

37.1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

37.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

37.3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

37.4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

37.5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38= Metodo decisionale collegiale

38.1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2. A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39= Integrazione del Consiglio

39.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

39.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40= Compensi agli amministratori

40.1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41= Rappresentanza

41.1. L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

41.3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

41.5. L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

- TITOLO VIII -

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42= Collegio sindacale

42.1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

42.2. Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

42.3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono

alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 43= Compiti

43.1. Il Collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44= Organo di controllo facoltativo

44.1. Quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

44.2. In caso di nomina facoltativa del Collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

- TITOLO IX -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45= Scioglimento

45.1. La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea.

45.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

45.3. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 46= Devoluzione patrimonio finale

46.1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le

modalità previste dalla legge.

- TITOLO X -

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47= Regolamenti

47.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

47.2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48= Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

48.1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, dividendi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.